

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 12213

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 24 febbraio 2012 alla presenza di n. 32 dei suoi componenti su un totale di n. 34;

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa;
- premesso che, nel perseguimento della propria missione, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi con enti, società ed imprese pubbliche e private, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali;
- premesso che, in base all'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 38 del 21 gennaio 2004, l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica è ente pubblico di Ricerca vigilato dal MIUR, con il compito di svolgere e promuovere attività di ricerca scientifica nei campi della metrologia, di svolgere le funzioni di istituto metrologico primario, e di valorizzare, diffondere e trasferire le conoscenze acquisite nella scienza delle misure e nella ricerca sui materiali, allo scopo di favorire lo sviluppo del sistema Italia nelle sua varie componenti;
- premesso che, in base al suddetto Decreto Legislativo, l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica realizza, promuove e coordina attività di ricerca scientifica e tecnologica, sia tramite le strutture proprie sia in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di competenza, a favore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, delle pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;
- ritenuto opportuno attivare e sviluppare rapporti di collaborazione e di cooperazione, in particolare, nei campi della ricerca scientifica e della formazione professionale per la realizzazione e taratura di sistemi di generazione e misura di segnali di tempo e frequenza particolarmente stabili ed accurati, riferibili, sincronizzabili remotamente ed interfacciabili con rivelatori di fisica delle particelle e delle astro particelle, settore che trova mutuo potenziamento dallo

scambio delle rispettive conoscenze ed esperienze;

- visto lo schema di Convenzione Quadro tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica allegato alla presente deliberazione;
- visto, in particolare, l'articolo 2.1 del suddetto schema di Convenzione secondo il quale, *“Per lo svolgimento di ciascun programma comune di ricerca le Parti stabiliscono, attraverso specifici Accordi di Programma, le forme di collaborazione, le risorse umane, strumentali e finanziarie messe reciprocamente a disposizione.”*;
- premesso che lo schema di Convenzione Quadro di cui alla presente deliberazione non comporta alcun onere finanziario per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e che gli oneri derivanti dall'attivazione di specifiche iniziative troveranno copertura con apposite deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- con n. 32 voti favorevoli;

DELIBERA

Di approvare lo schema di “Convenzione Quadro tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica”, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Il Presidente, o persona da lui delegata, è autorizzato a negoziarlo e sottoscriverlo.

**CONVENZIONE QUADRO TRA
L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
E
L'ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA**

PREMESSO CHE

- l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astro-particellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa; l'attività di ricerca è basata sull'uso di apparati di rivelazione di particelle installati su macchine acceleratrici per studiare i processi ivi prodotti, oppure installati in laboratori sotterranei, su vettori spaziali o in altri specifici ambienti, per studiare fenomeni naturali di fisica astro-particellare;
- l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) svolge e promuove attività di ricerca scientifica e tecnologica nei campi della metrologia; svolge le funzioni di istituto metrologico primario, valorizza, diffonde e trasferisce le conoscenze acquisite nella scienza delle misure e nella ricerca sui materiali, allo scopo di favorire lo sviluppo del sistema Italia nelle sue varie componenti;
- per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare collabora con Università e con enti di ricerca nazionali, internazionali e stranieri, stipula Convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali, avvia, coordina e realizza progetti

finalizzati alla costruzione e all'utilizzo di grandi apparecchiature, promuove il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite in campi interdisciplinari di interesse diffuso e in settori industriali;

- per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica realizza, promuove e coordina studi e ricerche finalizzate alla realizzazione dei campioni primari delle unità di misura del sistema internazionale delle unità di misura (SI), alla conoscenza e allo sviluppo di materiali e dispositivi innovativi. Cura il trasferimento di tali unità di misura dal livello di riferimento dei campioni primari a quello applicativo. Promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a organismi, progetti e iniziative internazionali nelle materie di competenza; svolge attività di taratura, misura e prova di campioni e strumenti di misura nei campi della meccanica, del tempo e della frequenza, dell'elettromagnetismo, della termologia, della fotometria e dell'acustica; organizza le attività di supporto tecnico all'accreditamento di laboratori sulla base di specifiche convenzioni; svolge attività di consulenza tecnico-scientifica, sulle materie di competenza, a favore di ministeri, pubbliche amministrazioni, imprese, enti di normazione o altri soggetti privati; promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale di ricercatori e personale laureato e tecnico nei campi scientifici di propria competenza; promuove o collabora all'organizzazione di corsi specialistici e di aggiornamento; collabora alla realizzazione di corsi di dottorato di ricerca, anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale; organizza attività e iniziative di comunicazione e diffusione della cultura scientifica.

- L'INRIM e l'INFN hanno un comune interesse a sviluppare rapporti di collaborazione e di cooperazione nei campi della ricerca scientifica e della formazione professionale per la realizzazione e taratura di sistemi di generazione e misura di segnali di tempo e frequenza particolarmente stabili ed accurati; riferibili, sincronizzabili remotamente ed interfacciabili con rivelatori di fisica delle particelle e delle astro particelle, settore che trova mutuo potenziamento dallo scambio delle rispettive conoscenze ed esperienze;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito, INFN) con sede in Frascati, Via Enrico Fermi n. 40, in persona del suo Presidente Prof. a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. del

E

L'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (di seguito, INRIM) con sede in strada delle Cacce n. 91 - 10135 Torino, codice fiscale e partita IVA n. 09261710017, rappresentato dal Presidente, residente per la carica e ai fini del presente atto presso la sede dell'INRIM

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

1.1 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

2.1 – Per lo svolgimento di ciascun programma comune di ricerca le Parti stabiliscono, attraverso specifici Accordi di Programma, le forme di collaborazione, le risorse umane, strumentali e finanziarie messe reciprocamente a disposizione.

Con riferimento a ciascun programma occorre indicare le persone partecipanti ed il loro rapporto giuridico con le Parti.

ART. 3

3.1 – Per il miglior coordinamento delle attività nei settori di reciproco interesse, le Parti istituiranno un Comitato permanente paritetico di raccordo (nel seguito, Comitato) di quattro membri nominati, due per Parte, entro trenta giorni dalla stipula della presente Convenzione.

3.2 – Il Comitato, in particolare, ha il compito di:

- procedere ad un regolare scambio di informazioni e notizie sulle attività di reciproco interesse in ambito nazionale ed internazionale;
- proporre alle Parti idonee misure per il coordinamento delle attività di reciproco interesse dei due Enti;
- proporre iniziative comuni per la pubblicizzazione e lo sfruttamento scientifico dei risultati dei programmi congiunti.

3.3 – Le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato sono stabilite in apposito allegato (all. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

3.4 – Le proposte avanzate dal Comitato ai sensi del precedente articolo 3.2 ed approvate dalle Parti potranno formare oggetto degli Accordi di cui al precedente articolo 2.1.

ART. 4

4.1 – Ciascuna Parte, salvo quanto di volta in volta diversamente ed espressamente stabilito caso per caso, ha la libera disponibilità delle conoscenze tecnologiche acquisite nel corso delle attività di cui alla presente Convenzione, fatta eccezione di quelle preesistenti, detenute da una Parte e messe a disposizione dell'altra per lo svolgimento di attività congiunte.

4.2 – La proprietà intellettuale e il regime dei diritti di sfruttamento industriale relativi a eventuali invenzioni e brevetti derivanti dalle attività predette saranno definiti nei relativi Accordi di Programma sulla base dell'apporto fornito da ciascun Ente.

4.3 – L'INFN e l'INRIM si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ad attività svolta in comune o, comunque, utilizzando l'apporto dell'altra.

4.4 – I risultati scientifici dell'attività oggetto del presente accordo saranno resi disponibili alla comunità scientifica tramite pubblicazioni in riviste specializzate ed altri canali di comunicazione (congressi, etc.).

ART. 5

5.1 – La presente Convenzione ha la durata di cinque anni con decorrenza dalla data della stipula e potrà essere rinnovata per un periodo di ulteriori cinque anni mediante consenso scritto delle Parti.

5.2 – Ciascuna Parte può recedere in ogni momento dalla presente Convenzione comunicando tale decisione all'altra Parte con preavviso di sei mesi. Resta inteso che gli eventuali Accordi di Programma in vigore al momento del recesso rimangono validi.

ART. 6

6.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il foro di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

ART. 7

7.1 – Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione alla presente Convenzione Quadro e agli Accordi di cui all'articolo 2, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla Convenzione e agli Accordi, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula degli stessi. Il trattamento potrà essere effettuato sia in modo cartaceo che elettronico; l'eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici o privati nelle sole circostanze previste dallo stesso Decreto legislativo.

7.2 – Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione e agli Accordi.

7.3 – Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

ART. 8

8.1 – La presente Convenzione viene redatta in due originali, uno per parte, ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte interessata.

ART. 9

Nell'ambito della cooperazione scientifica, l'INRIM e l'INFN convengono quanto segue:

9.1 le spese di manutenzione e di riparazione delle apparecchiature necessarie allo svolgimento dell'attività di ricerca e di formazione professionale sono a carico del proprietario;

9.2 in caso di comune interesse delle Parti, potranno essere allestite infrastrutture e acquisite apparecchiature e strumentazioni in comune per l'attività di ricerca e di formazione, definendo, con un accordo specifico, i reciproci impegni.

ART. 10

Ciascuna Parte s'impegna a osservare e far osservare la riservatezza su fatti, documenti, disegni, elaborati ricevuti dall'altra Parte o risultanti dall'attività oggetto della presente convenzione e a non divulgarli a terzi, e che siano espressamente qualificati come "riservati", "confidenziali" o simili, salvo esplicita autorizzazione dell'altra Parte per casi particolari.

I predetti obblighi non dovranno essere adempiuti qualora le suddette informazioni e documenti rivestano carattere di dominio pubblico al

momento della stipulazione della presente convenzione o lo diventino in seguito.

Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme

ALLEGATO 1

- 1) Il Presidente è nominato direttamente dai Presidenti delle due Parti.
- 2) La carica di Presidente dura un anno ed è alternativamente attribuita ai membri di nomina INFN e INRIM
- 3) Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo richiedano il Presidente o una delle Parti.
- 4) Il Comitato è convocato dal Presidente almeno trenta giorni prima, con avviso inoltrato alle Parti e ai componenti il Comitato, e contenente l'o.d.g..
- 5) Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.
- 6) Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente che ne redige verbale con facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia.
- 7) Il Comitato formula le sue proposte all'unanimità dei presenti; esse sono trasmesse alle Parti a cura del Presidente.